



**LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI SPAZI ACQUEI E A TERRA
NELLE ZONE PORTUALI DEI COMUNI RIVIERASCHI
DELLA SPONDA VERONESE DEL LAGO DI GARDA.**

INDICE

	NORME GENERALI
art. 1	Oggetto
art. 2	Piano Porti e degli ormeggi
art. 3	Definizione degli ormeggi nei porti
art. 4	Durata della concessione
	TITOLO I - CONCESSIONE D'ORMEGGIO NEI PORTI
art. 5	Bando di concorso
art. 6	Domanda
art. 7	Condizioni di ammissibilità della domanda
art. 8	Il richiedente
art. 9	Documenti da allegare alla domanda
art. 10	Istruttoria delle domande e attribuzione della categoria
art. 11	Redazione della graduatoria di assegnazione
art. 12	Accertamento dei requisiti in sede di assegnazione del posto-barca
art. 13	Rilascio della concessione e relative spese a carico del concessionario
art. 14	Variazioni sostanziali nel rapporto di concessione
art. 15	Risoluzione nel rapporto di concessione
art. 16	Ormeggio diverso da quello fisso
art. 17	Sospensione temporanea della concessione
	TITOLO II - AREE A TERRA ED A LAGO CON DESTINAZIONE D'USO DIVERSO DAL TITOLO I
art. 18	Domanda e documentazione da allegarsi
art. 19	Istruttoria della domanda
art. 20	Concorso di più domande di concessione per la medesima area
art. 21	Rilascio della concessione e spese a cura del concessionario
art. 22	Atto di concessione
art. 23	Canone di concessione per le aree a terra
art. 24	Canone di concessione per le aree a lago
art. 25	Variazioni sostanziali nel rapporto di concessione
art. 26	Risoluzione del rapporto di concessione

	TITOLO III – SPAZI ACQUEI PER LE BOE D'ORMEGGIO
Art.27	Spazi acquei per le boe d'ormeggio in zona portuale

NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Le presenti linee guida stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi acquei ed a terra nelle zone portuali per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative conferite dalla Regione Veneto ai Comuni Rivieraeschi della sponda Veronese del Lago di Garda. L'occupazione degli spazi nelle zone portuali è subordinata al rilascio di un provvedimento concessorio.

La concessione ha carattere essenzialmente fiduciario. Nel caso di concessione di posto barca l'intestatario dell'atto deve sempre coincidere con il proprietario dell'unità di navigazione. Unica deroga è concessa alle associazioni senza scopo di lucro che per atto statutario possono utilizzare mezzi in comodato d'uso.

La realizzazione di qualsiasi opera è sottoposta ai vincoli discendenti dalla normativa urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale vigente.

E' istituito presso ogni sede comunale un Ufficio Demanio Lacuale Locale delegato alle funzioni di cui al presente articolo. E' data facoltà ai Comuni Rivieraeschi di consorzarsi, anche limitatamente ad alcuni di essi, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione nelle forme previste dalla legislazione vigente.

Per quanto non disposto dalle presenti linee guida si applicano le norme del Codice della Navigazione nonché la vigente normativa regionale in materia.

ART. 2 PIANO PORTI E DEGLI ORMEGGI

Ogni Comune Rivieraesco nell'ambito delle norme dettate dalla Legge Regionale n.52/1989 adotta il proprio Piano Porti, che viene successivamente approvato dalla Giunta Regionale.

Il Piano Porti definisce la distribuzione degli ormeggi, e individua nell'ambito di quest'ultimi quelli destinati a particolari tipologie d'uso.

ART. 3 DEFINIZIONE DEGLI ORMEGGI NEI PORTI

Per ormeggio s'intende lo spazio acqueo occupato dall'unità di navigazione all'interno del porto ovvero negli spazi esterni ad esso ma sempre in zona portuale, classificato in moduli come meglio specificato nei successivi articoli.

L'ormeggio può essere:

- a. Fisso, assegnato sulla base di graduatoria formata a seguito di partecipazione a bando di concorso;
- b. temporaneo, assegnato provvisoriamente ad ore o a giorni;
- c. di pubblica utilità, riservato ad enti ed organi che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica nonché della protezione civile, da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta Comunale;
- d. di interesse sociale, da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

**ART. 4
DURATA DELLA CONCESSIONE**

A seconda delle categorie individuate dal successivo art. 10 la durata della concessione è la seguente:

1. Categoria 1: 6 anni, rinnovabile fino a sussistenza delle caratteristiche del soggetto;
2. Categoria da 2 a 5 : 6 anni non rinnovabile;
3. Categoria da 6 a 14: 6 anni rinnovabile per una sola volta.

**TITOLO I
CONCESSIONE D'ORMEGGIO NEI PORTI**

**ART. 5
BANDO DI CONCORSO**

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale assegna i posti d'ormeggio previa pubblicazione d'apposito bando, che è predisposto secondo le indicazioni contenute nelle presenti linee guida.

Il bando è pubblicato all'Albo di ogni singolo Comune Riviera, per estratto sul bollettino ufficiale BURVET della Regione del Veneto, a cura dell'Ispettorato di Porto di Verona, nonché sui siti istituzionali della Regione Veneto.

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della contestuale pubblicazione del bando all'Albo dei Comuni interessati.

Il bando indica, inoltre, la tipologia dei moduli presenti in ciascun porto e messi a concorso, le categorie dei soggetti ammessi a concorso, la validità della graduatoria e la data e il luogo in cui avviene il sorteggio pubblico necessario a formare la graduatoria anzidetta.

La commissione esaminatrice del bando è nominata con provvedimento di Giunta Comunale.

**ART. 6
DOMANDA**

La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante apposizione di marca da bollo del valore vigente e corredata della documentazione richiesta.

Lo schema di domanda e le note esplicative delle procedure da seguire - che sono parte integrante del bando di concorso - sono scaricabili dal sito internet istituzionale dei Comuni, nonché in distribuzione presso gli stessi Uffici Demaniali Lacuali Locali e presso la sede dell'Ispettorato di Porto di Verona .

La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune ove è ubicato il Porto per il quale si concorre - a pena di esclusione - entro il termine stabilito dal bando di concorso, presentata a mano, a mezzo pec ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata A.R.

**ART. 7
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

E' ammessa una sola concessione per la stessa barca.

Nell'ambito dello stesso Comune possono essere rilasciate allo stesso richiedente un numero massimo di concessioni di posto barca così stabilito: a) per la categoria 1^a , una concessione; b) per le categorie dalla 2^a alla 5^a , e dalla 11^a alla 14^a , una concessione; c) per le categorie dalla 6^a alla 10^a , complessivamente un totale di cinque concessioni.

La domanda compilata in ogni suo punto, deve pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune ove è ubicato il Porto per il quale si concorre - a pena di esclusione - entro il termine stabilito dal bando di concorso, a mano, a mezzo pec ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata A.R.

La domanda in bollo deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal proprietario dell'unità di

navigazione (che in seguito, per brevità, viene denominata semplicemente "barca"). Inoltre la stessa deve essere corredata dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria di cui alla D.G.R. 4221/2006.

La domanda deve essere presentata per un solo Comune ed in un solo Comune.

Nell'ambito dello stesso Comune, è possibile concorrere per un massimo di due porti o porticanale purché siano presentate distinte domande.

Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo concorrente in porti di Comuni differenti si procede all'annullamento di tutte le domande presentate dallo stesso.

ART. 8 IL RICHIEDENTE

La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario della barca il quale sarà anche titolare della concessione qualora venisse accolta la domanda.

Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere già proprietario della barca.

Se i proprietari sono più di uno, solo uno di essi potrà presentare la domanda ed essere titolare della concessione. In caso d'inosservanza, il Comune interessato invita gli istanti nel termine di 10 giorni ad indicare il nominativo del comproprietario che intende mantenere la domanda. Le altre domande s'intendono rinunciate. Qualora gli istanti non operino tale scelta nel termine innanzi indicato, tutte le domande sono dichiarate improcedibili.

Gli altri comproprietari non possono presentare altra domanda.

Per la categoria 1 (pesca professionale) è ammessa istanza per ogni richiedente in possesso dei requisiti, anche se ricadente nello stesso nucleo familiare.

Per le categorie da 2 a 5, potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia. In caso d'inosservanza del presente comma, il Comune o i Comuni interessati invitano gli istanti nel termine di 10 giorni ad indicare il nominativo del familiare che intenda mantenere la domanda. Le altre domande s'intendono rinunciate. Qualora gli istanti non operino tale scelta nel termine innanzi indicato, tutte le domande sono dichiarate improcedibili. Le domande per l'ormeggio di barche utilizzate per diporto devono essere presentate da persona fisica ovvero da associazioni; è ammessa la domanda da parte di società solo per barche utilizzate per attività professionali.

ART. 9 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Sulla domanda i dati personali, il titolo di priorità, le caratteristiche tipologico - costruttive e la proprietà della barca, riportati sul modello di domanda, sono comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Le domande ammesse nelle graduatorie definitive approvate saranno oggetto di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nelle forme previste dal D.P.R. 445/00

Il titolo di appartenenza alla categoria deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

ART. 10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA

Le domande pervenute entro i termini fissati dal bando di concorso sono controllate nella loro validità sia dal punto di vista formale, sia relativamente alla documentazione allegata.

Ai richiedenti esclusi viene comunicata la motivazione della loro esclusione, concedendo dieci giorni di tempo dal ricevimento della pec ovvero della raccomandata trasmessa dall'Ufficio Demanio Lacuale Locale competente per territorio per le eventuali controdeduzioni.

L'elenco degli esclusi è reso noto contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.

Sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nella domanda è attribuita la categoria di appartenenza.

Le categorie sono così identificate:

CATEGORIA	TITOLO DI PRIORITA'	NOTE
1a	<p>PESCA PROFESSIONALE</p> <p>Il richiedente è in possesso della licenza di pesca per la cat. A e svolge l'attività di pesca con barca già iscritta nel Registro Navi Minori e Galleggianti .</p>	Una concessione per richiedente
2a	<p>RESIDENTE DA ALMENO CINQUE ANNI NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE</p> <p>Il richiedente è iscritto nel registro dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda.</p>	Una concessione per richiedente
3a	<p>RESIDENTE DA MENO DI CINQUE ANNI NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE</p> <p>Il richiedente è iscritto nel registro dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda.</p>	Una concessione per richiedente
4a	<p>NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE</p> <p>Il richiedente non è residente ma proprietario di abitazione nel Comune ove è ubicata la zona portuale, purché la stessa non sia data in locazione. E' ammessa anche la proprietà da parte di un componente del proprio nucleo familiare come desunto dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per l'appartenenza a questa categoria è sufficiente essere proprietari anche di una quota parte dell'abitazione.</p>	Una concessione per richiedente
5a	<p>NON RESIDENTE</p> <p>Il richiedente non è residente nel Comune ove è</p>	Una concessione per richiedente

	ubicata la zona portuale.	
6a	<p>SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA CON CONDUCENTE (NOLEGGIO) PER DITTA RESIDENTE</p> <p>La ditta richiedente svolge tale attività di noleggio barche con conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nei registri di cui l'Ufficio Competente è tenutario.</p> <p>NOLEGGIO BARCHES DA DIPORTO PER DITTA RESIDENTE</p> <p>La ditta richiedente svolge tale attività di noleggio barche in regola con le vigenti normative.</p>	<p>Dalla data di presentazione della domanda, la ditta richiedente deve avere la sede legale, all'interno del territorio comunale ove è ubicato il porto per il quale viene inoltrata domanda da almeno due anni.</p> <p>La disponibilità dei posti è stabilita in ogni singolo "Piano Porti".</p> <p>Detti posti sono previsti esclusivamente per lo stazionamento e non per l'esercizio dell'attività, salvo quanto stabilito da ogni singolo Piano Porti.</p> <p>Massimo complessive cinque concessioni di ormeggi fissi.</p>
7a	<p>SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA SENZA CONDUCENTE (LOCAZIONE) PER DITTA RESIDENTE</p> <p>La ditta richiedente svolge tale attività di noleggio barche senza conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nei registri di cui l'Ufficio Competente è tenutario.</p> <p>LOCAZIONE BARCHES DA DIPORTO PER DITTA RESIDENTE</p> <p>La ditta richiedente svolge tale attività di locazione barche senza conducente in regola con le vigenti normative.</p>	<p>Dalla data di presentazione della domanda, la ditta richiedente deve avere la sede legale all'interno del territorio comunale ove è ubicato il porto per il quale viene inoltrata domanda da almeno due anni.</p> <p>La disponibilità dei posti è stabilita in ogni singolo "Piano Porti".</p> <p>Detti posti sono previsti esclusivamente per lo stazionamento e non per l'esercizio dell'attività, salvo quanto stabilito da ogni singolo Piano Porti.</p> <p>Massimo complessive cinque concessioni per ditta di ormeggi fissi.</p>
8a	<p>SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA CON CONDUCENTE (NOLEGGIO) PER DITTA NON RESIDENTE</p> <p>La ditta richiedente svolge tale attività di noleggio barche con conducente regolarmente autorizzata</p>	<p>La ditta richiedente non ha la sede legale all'interno del territorio comunale ove è ubicato il porto per il quale viene inoltrata</p>

	<p>dal competente Comune e con barche già iscritte nei registri di cui l'Ufficio Competente è tenutario.</p> <p>NOLEGGIO BARCHE DA DIPORTO PER DITTA NON RESIDENTE</p> <p>La ditta richiedente svolge tale attività di noleggio barche con conducente in regola con le vigenti normative.</p>	<p>domanda o ce l'ha da meno di 2 anni.</p> <p>La disponibilità dei posti è stabilita in ogni singolo "Piano Porti".</p> <p>Detti posti sono previsti esclusivamente per lo stazionamento e non per l'esercizio dell'attività, salvo quanto stabilito da ogni singolo Piano Porti.</p> <p>Massimo complessive cinque concessioni per ditta di ormeggi fissi</p>
9a	<p>SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA SENZA CONDUCENTE (LOCAZIONE) PER DITTA NON RESIDENTE</p> <p>La ditta richiedente svolge tale attività di locazione barche regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nei registri di cui l'Ufficio Competente è tenutario.</p> <p>LOCAZIONE BARCHE DA DIPORTO PER DITTA NON RESIDENTE</p> <p>La ditta richiedente svolge tale attività di locazione barche senza conducente in regola con le vigenti normative.</p>	<p>La ditta richiedente non ha la sede legale all'interno del territorio comunale ove è ubicato il porto per il quale viene inoltrata domanda o ce l'ha da meno di 2 anni.</p> <p>La disponibilità dei posti è stabilita in ogni singolo "Piano Porti".</p> <p>Detti posti sono previsti esclusivamente per lo stazionamento e non per l'esercizio dell'attività, salvo quanto stabilito da ogni singolo Piano Porti.</p> <p>Massimo complessive cinque concessioni per ditta di ormeggi fissi</p>
10a	<p>LAVORI PORTUALI</p> <p>La ditta richiedente svolge lavori portuali - autorizzati dalla Regione del Veneto, da Enti Locali o commissionati da privati - mediante attrezzature già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti.</p>	<p>La disponibilità dei posti è stabilita in ogni singolo "Piano Porti".</p> <p>Una concessione per richiedente</p>
11 a	<p>APPOGGIO E SOCCORSO DELLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI NAUTICHE RESIDENTI</p> <p>Le società nautiche aventi sede legale nel Comune di richiesta d'ormeggio, riconosciute ed autorizzate da parte di Enti ufficiali nazionali (F.I.V. C.O.N.I.-ecc...), possono richiedere un ormeggio per una barca utilizzata per l'appoggio, per il soccorso</p>	<p>Tale barca deve portare sulle fiancate le scritte che ne identificano l'impiego e la società di appartenenza.</p> <p>La barca utilizzata per appoggio e soccorso, oltre ad essere di proprietà della società nautica</p>

	nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche.	ovvero dell'associazione, può essere di proprietà di uno dei soci o associati. Una concessione per Associazione
12 a	<p>APPOGGIO E SOCCORSO DELLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI NAUTICHE NON RESIDENTI</p> <p>Le società nautiche aventi sede legale fuori dal Comune di richiesta d'ormeggio, riconosciute ed autorizzate da parte di Enti ufficiali nazionali (F.I.V. C.O.N.I.- ecc...), possono richiedere un ormeggio per una barca utilizzata per l'appoggio, per il soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche.</p>	<p>Tale barca deve portare sulle fiancate le scritte che ne identificano l'impiego e la società di appartenenza. La barca utilizzata per appoggio e soccorso, oltre ad essere di proprietà della società nautica ovvero dell'associazione, può essere di proprietà di uno dei soci o associati. Una concessione per Associazione</p>
13 a	<p>PROVA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE</p> <p>Le imprese appartenenti alla categoria 13^a che svolgono attività commerciale di vendita di barche possono chiedere un solo posto-barca per Comune da utilizzare per esposizione e prova. L'imbarcazione ormeggiata deve esporre in buona evidenza la targa prova qualora prevista. L'attività di vendita barche, oltre ad essere elencata tra quelle dell'oggetto dell'impresa, deve essere effettivamente svolta presso la sede legale dell'impresa ovvero presso la sede secondaria o unità locali. All'atto della domanda le imprese devono indicare le massime dimensioni (lunghezza e larghezza) delle barche che intendono esporre. E' ammessa un'eccedenza in lunghezza rispetto a quella dichiarata, ove non sia di ostacolo alle manovre delle altre unità presenti in porto.</p>	<p>A pena di decadenza della concessione, non è ammesso l'ormeggio di barche la cui larghezza ecceda la massima dimensione del posto barca concesso. E' invece ammesso l'ormeggio di barche con larghezza e ingombro inferiori a quella massima dichiarata, con corresponsione del canone relativo all'ingombro massimo concesso. Ai fini della vigilanza, accertata la presenza di eventuali barche di privati in vendita, l'Ufficio Competente chiede all'impresa espositrice l'esibizione della procura alla vendita riferita alla barca esposta. Non ottemperando l'impresa a quanto sopra richiesto, l'Ufficio avvia la procedura di decadenza della concessione.</p>
14 a	<p>COMMERCIO AMBULANTE</p> <p>Le imprese appartenenti alla categoria 14^a</p>	<p>La disponibilità dei posti è stabilita in ogni singolo "Piano Porti".</p>

	svolgono attività di commercio ambulante con uso di barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti.	Una concessione per richiedente
15a	<p>ASSISTENZA MECCANICA E/O TECNICA DA ESPLETARSI A LAGO SU UNITA' DA DIPORTO</p> <p>Il richiedente deve essere iscritto in Camera di Commercio per l'esercizio della professione e prestare il servizio con barca già iscritta nel Registro Navi Minori e Galleggianti.</p>	<p>La disponibilità dei posti è stabilita in ogni singolo "Piano Porti".</p> <p>Una concessione per richiedente</p>

ART. 11 REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE

A. SORTEGGIO RICHIEDENTI AVENTI PARI TITOLO

Per ciascun porto alla data fissata dal bando si procede al sorteggio dei nominativi appartenenti ad ogni singola categoria al fine di stabilirne la sequenza in graduatoria.

Qualora le operazioni di sorteggio non siano completate nel giorno fissato dal bando la seduta è aggiornata al successivo giorno lavorativo .

Il sorteggio è effettuato in seduta pubblica presso la sede indicata nel Bando di Concorso, alla presenza di apposita Commissione composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno svolge le funzioni di Segretario.

Per le predette operazioni di sorteggio si procede come di seguito indicato:

- a) viene formato un elenco dei richiedenti ordinati alfabeticamente;
- b) i numeri, impressi su appositi contrassegni, sono estratti a sorte da persona del pubblico scelta dal Presidente e via via abbinati a ciascun nominativo dell'elenco, stabilendo così l'ordine di successione dei nominativi all'interno delle singole categorie di appartenenza.

A cura del Segretario è redatto il verbale delle operazioni eseguite per ogni porto; il verbale è sottoscritto dai componenti la Commissione medesima.

B. GRADUATORIE

Per ogni singolo porto, stabilita con il sorteggio la sequenza dei nominativi all'interno di ciascuna categoria l'Ufficio Demanio Lacuale Locale redige la graduatoria provvisoria seguendo nell'ordine le categorie di cui al comma precedente. Essa consiste in un elenco progressivo in ordine di precedenza, in cui in corrispondenza del nominativo del richiedente viene attribuito il modulo compatibile con le misure dichiarate della barca. Entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, la graduatoria provvisoria sarà esposta per quindici giorni contestualmente all'elenco delle domande escluse sia all'Albo dell'Ufficio dell'Ispettorato di Porto di Verona che all'Albo dei Comuni della sponda Veneta del Lago di Garda, ed entro i successivi venti giorni i richiedenti potranno presentare osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione.

Successivamente la graduatoria è approvata dall'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

Quest'ultimo procede all'assegnazione dei posti-barca disponibili seguendo l'ordine della graduatoria approvata. L'assegnazione del posto-barca è effettuata tenendo esclusivamente in considerazione che il modulo disponibile corrisponda esattamente a quello assegnato al richiedente in graduatoria. L'Ufficio Demanio Lacuale Locale può disporre spostamenti ai posti-barca assegnati al fine di evitare danni alle imbarcazioni.

La graduatoria ha validità sei anni dalla data della sua approvazione.

Durante la validità della graduatoria deve essere comunicata all'Ufficio Demanio Lacuale Locale qualsiasi variazione riguardante il titolo di priorità, la proprietà della barca sia per atto tra vivi che per morte del richiedente nonché le caratteristiche tipologico-costruttive della barca.

All'erede o legatario, in caso di morte del richiedente, è ammesso il subentro nella medesima posizione in graduatoria vigente a parità di titolo di priorità o superiore. In caso di titolo di priorità inferiore, l'erede o il legatario viene collocato nella graduatoria all'ultimo posto della categoria di reale appartenenza. Il titolo di priorità deve sussistere alla data di richiesta di subentro.

Il subingresso nella graduatoria non è ammesso invece in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale della barca oggetto della domanda.

Qualora venga comunicata la variazione del titolo di appartenenza ad una specifica categoria, il richiedente viene retrocesso in graduatoria all'ultimo posto della nuova categoria di appartenenza.

In ogni caso di retrocessione in graduatoria, all'interessato è data la possibilità di presentare controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non è ammesso il passaggio in graduatoria da una categoria ad altra più vantaggiosa a seguito di eventuali cambiamenti intervenuti e maturati dopo l'approvazione della graduatoria stessa.

Se durante la validità della graduatoria, un richiedente comunica all'Ufficio Demanio Lacuale Locale la sostituzione della barca con altra di modulo diverso, il nominativo viene retrocesso all'ultimo posto del nuovo modulo di appartenenza all'interno della reale categoria di appartenenza, con la conseguente modifica del modulo stesso.

Le eventuali variazioni della graduatoria apportate d'ufficio per i precedenti casi sono pubblicate all'Albo del Comune interessato.

C. ESAURIMENTO GRADUATORIE

Per le categorie dalla 1^a alla 5^a compresa, in caso di esaurimento della graduatoria riferita ad un determinato modulo, il posto barca non assegnato verrà concesso al primo in graduatoria del modulo immediatamente inferiore.

Per le restanti categorie, in caso di esaurimento della graduatoria, sarà compito dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale concedere il posto barca rimasto libero per casi d'interesse sociale, da individuarsi secondo criteri previamente stabiliti dalla Giunta comunale, ovvero, in mancanza, in favore delle categorie dalla 1^a alla 5^a comprese sempre nel rispetto della graduatoria vigente.

Qualora non dovesse trovare applicazione nemmeno quest'ultima possibilità gli ormeggi disponibili saranno assegnati con apposito provvedimento di Giunta Comunale, che ne individua le modalità di assegnazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità ed in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa.

ART. 12

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IN SEDE DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO-BARCA

Constatata la disponibilità del posto-barca nel porto, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale scorre la relativa graduatoria e, individuato il nominativo in posizione utile per l'assegnazione, previo pagamento delle spese di istruttoria relative all'assegnazione del posto barca, procede ad accertare la presenza dei requisiti già dichiarati in sede di presentazione della domanda.

A. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CATEGORIA

Per le categorie riferite ai richiedenti che svolgono un'attività lavorativa con barche iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti, la documentazione utile è già acquisita ai fini dell'iscrizione medesima e pertanto non viene richiesta ulteriore documentazione.

Invece per le seguenti categorie:

CAT. 1^a – PESCA PROFESSIONALE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che contiene i seguenti dati:

- possesso di licenza di pesca cat. A e svolgimento dell'attività di pesca con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti;
- la composizione della famiglia anagrafica convivente.

CAT. 2^a - RESIDENTE NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE DA ALMENO 5 ANNI:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che contiene i seguenti dati:

- la residenza nel Comune ove è ubicata la zona portuale prescelta da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda;
- la composizione della famiglia anagrafica convivente.

CAT. 3^a - RESIDENTE NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE DA MENO DI 5 ANNI:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che contiene i seguenti dati:

- la residenza nel Comune ove è ubicata la zona portuale prescelta da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda;
- la composizione della famiglia anagrafica convivente.

CAT. 4^a – NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano la proprietà dell'abitazione mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. e dichiarano:

- che il sottoscritto o un componente del proprio nucleo familiare, non residente, è proprietario di abitazione sita nel Comune di _____ in via _____ al n. _____;
- la composizione della famiglia anagrafica convivente;

CAT. 5^a – NON RESIDENTE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria producono a norma dell'art.46 del citato D.P.R. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione della famiglia anagrafica convivente.

CAT. 6^a – SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NOLEGGIO (CON CONDUCENTE) PER DITTA RESIDENTE E NOLEGGIO BARCHE DA DIPORTO PER DITTA RESIDENTE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- Per il servizio pubblico non di linea, lo svolgimento dell'attività di noleggio barche con conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti .
- Per il noleggio di barche da diporto, lo svolgimento dell'attività di noleggio barche da diporto con conducente, con l'indicazione della dichiarazione d'inizio attività;
- la sede legale nel Comune dove è ubicata la zona portuale prescelta, da almeno due anni, alla data di presentazione della domanda;
- nel caso di società, il numero del repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione;
- nel caso di società, il nome del rappresentante legale della società o di un suo procuratore.

CAT. 7^a – SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA LOCAZIONE (SENZA CONDUCENTE) PER DITTA RESIDENTE E LOCAZIONE BARCHE DA DIPORTO PER DITTA RESIDENTE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- Per il servizio pubblico non di linea, svolgimento dell'attività di noleggio barche senza conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti.

- Per il noleggio di barche da diporto, lo svolgimento dell'attività di noleggio barche da diporto senza conducente, con l'indicazione della dichiarazione d'inizio attività;

- la sede legale nel Comune dove è ubicata la zona portuale prescelta, da almeno due anni, alla data di presentazione della domanda;

- nel caso di società, il numero del repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione;

- nel caso di società, il nome del rappresentante legale della società o di un suo procuratore.

CAT. 8^a – SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NOLEGGIO (CON CONDUCENTE) PER DITTA NON RESIDENTE E NOLEGGIO BARCHE DA DIPORTO PER DITTA NON RESIDENTE

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- Per il servizio pubblico non di linea, svolgimento dell'attività di noleggio barche con conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti .

- Per il noleggio di barche da diporto, lo svolgimento dell'attività di noleggio barche da diporto con conducente, con l'indicazione della dichiarazione d'inizio attività;

- nel caso di società, il numero del repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione.

- nel caso di società, il nome del rappresentante legale della società o di un suo procuratore.

CAT. 9^a – SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA LOCAZIONE (SENZA CONDUCENTE) PER DITTA NON RESIDENTE E LOCAZIONE BARCHE DA DIPORTO PER DITTA NON RESIDENTE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- Per il servizio pubblico non di linea, svolgimento dell'attività di noleggio barche senza conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti.

- Per il noleggio di barche da diporto, lo svolgimento dell'attività di noleggio barche da diporto con conducente, con l'indicazione della dichiarazione d'inizio attività;

- nel caso di società, il numero del repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione;

- nel caso di società, il nome del rappresentante legale della società o di un suo procuratore.

CAT. 10^a – LAVORI PORTUALI: Le imprese appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- svolgimento di lavori portuali autorizzati dalla Regione Veneto, da Enti locali o commissionati da privati, mediante attrezzature già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti;

- numero, luogo e data d'iscrizione alla Camera di Commercio;

- nel caso di società, il numero di repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, ove previsto, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione dell'atto;

- nel caso di società, il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, ove previsto.

CAT. 11^a – APPOGGIO E SOCCORSO DELLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI NAUTICHE AVENTI SEDE LEGALE NEL COMUNE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell' art. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- riconoscimento ed autorizzazione da parte di enti ufficiali nazionali (F.I.V., CONI, etc.);
- la sede legale nel Comune dove è ubicata la zona portuale prescelta, alla data di presentazione della domanda;
- nel caso di società, il numero del repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione;
- il nome del rappresentante legale dell'associazione ovvero società o di un suo procuratore.
- la disponibilità della barca per gli usi statutari da parte del proprietario privato iscritto alla Società Nautica ovvero all'Associazione, qualora la barca non sia di proprietà della società o dell'associazione.

CAT. 12^a – APPOGGIO E SOCCORSO DELLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI NAUTICHE AVENTI SEDE LEGALE FUORI COMUNE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell' art. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- riconoscimento ed autorizzazione da parte di enti ufficiali nazionali (F.I.V., CONI, etc.);
- nel caso di società, il numero del repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione;
- il nome del rappresentante legale dell'associazione ovvero società o di un suo procuratore.
- la disponibilità della barca per gli usi statutari da parte del proprietario privato iscritto alla Società Nautica ovvero all'Associazione, qualora la barca non sia di proprietà della società o dell'associazione.

CAT. 13^a – PROVA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE:

Le imprese appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli art. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- dichiarazione di svolgere un'attività di vendita barche;
- numero, luogo e data di iscrizione alla Camera di Commercio;
- il numero della targa prova e termini di validità qualora previsti;
- nel caso di società, il numero di repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, ove previsto, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione dell'atto;
- nel caso di società, il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, ove previsto.

CAT. 14^a – COMMERCIO AMBULANTE:

Le imprese appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli art. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 del Codice della navigazione tenuto dall'Ispettorato di Porto;
- dichiarazione di svolgere un'attività di commercio ambulante con uso di barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti;
- numero, luogo e data di iscrizione alla Camera di Commercio;
- nel caso di società, il numero di repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, ove previsto, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione dell'atto;
- nel caso di società, il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, ove previsto.

CAT. 15^a – ASSISTENZA MECCANICA E/O TECNICA DA ESPLETARSI A LAGO SU UNITA' DA DIPORTO:

Le imprese appartenenti a questa categoria esercitano l'attività con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti e comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli art. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- numero, luogo e data di iscrizione alla Camera di Commercio e dichiarazione dell'attività esercitata;
- nel caso di società, il numero di repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, ove previsto, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione dell'atto;
- nel caso di società, il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, ove previsto.

B. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA BARCA OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Ad eccezione delle categorie 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 14°, 15° di cui l'Ispettorato di Porto è già in possesso dei documenti relativi alle unità iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti, in quanto già richiesti al fine del rilascio della licenza di navigazione, e la categoria 13° per cui il posto-barca sarà occupato da barche varie, i richiedenti appartenenti a tutte le altre categorie comprovano la proprietà e le caratteristiche tipologiche-costruttive delle barche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'art. 47 del citato D.P.R. .

Contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni succitate il concessionario deve presentare una foto a colori della barca ben riconoscibile, firmata e datata sul retro.

A norma dell'art. 71 del citato D.P.R. l'Ufficio Demanio Lacuale Locale dispone i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti, nelle forme previste dal DPR 445/00.

Qualora dal controllo emerga una larghezza della barca non compatibile con quella del modulo a suo tempo dichiarata, l'Ufficio Competente non assegna il posto-barca e retrocede il nominativo in graduatoria all'ultimo posto rispetto al modulo di reale appartenenza.

ART. 13 RILASCIO DELLA CONCESSIONE E RELATIVE SPESE A CURA DEL CONCESSIONARIO

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione, fa sottoscrivere la concessione.

L'atto viene repertoriato dall'Ufficio Demanio Lacuale Locale, reso legale e conservato agli atti.

Una copia conforme all'originale viene trasmessa al concessionario.

Tutte le spese fiscali e quelle relative all'eventuale registrazione sono a totale carico del concessionario.

Ove possibile, ai concessionari portatori di handicap o in presenza di familiare convivente portatore di handicap, viene assegnato un posto-barca di facile approdo.

A. ATTO DI CONCESSIONE

Gli elementi essenziali dell'atto di concessione sono i seguenti:

dati di identificazione del concessionario e relativo titolo di priorità in graduatoria;

dati di identificazione della barca con relativo modulo di appartenenza e numero portuale assegnato;

porto nel quale è stato concesso il posto-barca;

data della decorrenza della concessione;

durata temporale della concessione;

importo del canone annuo di concessione e della cauzione; l'importo della cauzione è pari a quello del canone annuale.

La concessione è firmata dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale e dal proprietario della barca.

In sostituzione del titolare della concessione è ammessa la sottoscrizione da parte di altra persona munita di delega.

B. PAGAMENTI

Per tutta la durata della concessione il titolare effettua versamenti annuali ed anticipati dei canoni. L'importo del canone viene aggiornato ogni due anni dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT, e quantificato in base al modulo standard definito dall'allegato n. 1 della D.G.R. n. 5356/1994 come spazio idealmente occupato da barche omogenee per lunghezza e larghezza. A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale nelle forme previste dall'Amministrazione concedente.

C. IDENTIFICAZIONE DEL POSTO-BARCA

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale fa apporre sulla barca del concessionario la targa d'identificazione del posto-barca.

ART. 14**VARIAZIONI SOSTANZIALI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE****A. SOSTITUZIONE DELLA BARCA OGGETTO DELL'OCCUPAZIONE**

In caso di sostituzione della barca, il concessionario è tenuto a chiedere all'Ufficio Demanio Lacuale Locale preventiva autorizzazione.

Quest'ultimo autorizza la sostituzione, previa richiesta di una dichiarazione sostitutiva sulle caratteristiche tipologico-costruttive della barca e verifica della barca sostitutiva, sempre che le dimensioni della stessa siano tali da rientrare nel modulo assegnato al rilascio della concessione. Qualora la barca sostitutiva non rientri nel modulo assegnato, è data facoltà al concessionario di richiedere la possibilità di occupare posti barca liberi e disponibili, ovvero che si renderanno disponibili, per la grandezza del nuovo modulo (sia esso più grande che più piccolo). In tal caso, qualora non fosse disponibile un ormeggio, il concessionario verrà inserito in un'apposita graduatoria definita "con prelazione" che avrà priorità rispetto alle graduatorie ufficiali. Per il posto liberato viene avviato il procedimento teso alla sua rassegnazione. E' cura del concessionario apporre sulla barca sostitutiva la targa di identificazione a suo tempo posizionata sulla precedente.

B. VARIAZIONE DEI REQUISITI DI PRIORITA'

La concessione decade quando il titolare non conservi senza interruzioni il titolo di priorità. Se durante il corso della concessione il concessionario varia il titolo di priorità, la concessione decade.

C. SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

In caso di morte del concessionario è ammesso all'erede, ovvero al legatario, il subingresso nella concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione.

Il tempo utile per la richiesta del subingresso nel godimento della concessione è stabilito a pena di decadenza in sei mesi dalla data di decesso del concessionario.

L'erede, ovvero il legatario, subentra all'originario concessionario deceduto indipendentemente dal titolo di priorità posseduto, fino alla naturale scadenza della concessione.

Ai fini del subingresso l'erede, ovvero il legatario, produce contestualmente alla domanda la dichiarazione sostitutiva dello stato di erede, ovvero di legatario, e il nulla osta da parte di altri eventuali eredi all'intestazione della concessione a suo nome.

In caso di decesso del concessionario è ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.

Il subingresso nella concessione non è ammesso in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale sulla barca oggetto di concessione.

**ART. 15
RISOLUZIONE NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE****A. RINUNCIA**

La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta con successiva presa d'atto da parte dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

E' ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.

La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa, con obbligo di sgomberare il posto-barca alla scadenza del predetto periodo.

Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione abusiva del posto-barca accertato d'ufficio viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.

Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese d'istruttoria previste nel caso di rinuncia.

B. REVOCA DELLA CONCESSIONE

A norma dell'art. 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale revoca le concessioni, senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzo di qualsiasi natura.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale provvede alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca e accertato l'adempimento del concessionario agli obblighi contrattuali nonché il risarcimento di eventuali danni, dispone la restituzione senza interessi del deposito cauzionale.

Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine comunicato; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

C. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale dichiara la decadenza del concessionario per:

1. mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. mutamento dei requisiti;
3. omesso pagamento del canone annuale;
4. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o cattivo uso; il periodo di non uso continuato è fissato in anni uno, eventualmente prorogabile.
5. abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
6. inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Il decreto di decadenza è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nell'ipotesi in cui il concessionario sostituisca la barca con una di modulo diverso da quello assegnato senza preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 14, la concessione decade.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale emette provvedimento di decadenza nel caso in cui il titolare della concessione non comunichi eventuali variazioni della barca e dei titoli di priorità.

Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca e la cauzione è introitata a titolo di risarcimento del danno derivante dal non rispetto degli obblighi contrattuali.

L'inizio del procedimento di decadenza viene comunicato all'interessato il quale, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può presentare le sue controdeduzioni.

Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine assegnato dall'Ufficio Demanio Lacuale Locale; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Il concessionario ha l'obbligo di restituire la targhetta a suo tempo apposta sulla barca, a pena di rivalsa sulla cauzione.

D. TRATTAMENTO DELLA CAUZIONE E RECUPERO COATTIVO

A seguito del venir meno della concessione, accertato che il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, nonché al risarcimento di eventuali danni, sono attivate le procedure per la restituzione della cauzione versata.

La cauzione viene restituita senza interessi.

In caso di decadenza, la cauzione viene trattenuta dal Comune competente per territorio a titolo di risarcimento dei danni dovuti al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Per la parte eccedente il deposito cauzionale si dà luogo al recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 16

ORMEGGI DIVERSI DA QUELLO FISSO

L'Amministrazione Comunale, nel redigere il "Piano Porti e degli ormeggi" individua gli spazi acquei destinati agli ormeggi delle unità di navigazione di cui all'art. 3 comma b), c), e d). Le modalità di utilizzo ed i relativi canoni sono regolamentati dai singoli Comuni con l'approvazione del "Piano Porti e degli ormeggi" e concordati tra gli stessi, nel rispetto della normativa regionale vigente.

ART. 17

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, in caso di sopravvenute esigenze di pubblica utilità, potrà disporre la sospensione della concessione dando un termine di preavviso di almeno 48 ore. Il concessionario dovrà adempiere all'obbligo imposto con decorrenza immediata. Il concessionario avrà diritto a recuperare il canone relativo al periodo di ormeggio non fruito, qualora superiore ad una mensilità. Tale somma potrà essere richiesta a rimborso ovvero portata in detrazione dal successivo canone concessorio ovvero da future concessioni aventi medesimo oggetto.

TITOLO II

AREE A TERRA E A LAGO IN ZONA PORTUALE CON DESTINAZIONE D'USO DIVERSO DAL TITOLO I

Se non diversamente disciplinato nella presente sezione, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni previste per gli spazi acquei destinati all'ormeggio fisso in porto.

ART. 18

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI

Il richiedente può presentare in qualsiasi periodo dell'anno domanda di concessione di aree a terra e a lago nelle zone portuali di competenza regionale.

La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante apposizione di marca da bollo e corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione sul tipo di occupazione e sulla destinazione d'uso dell'area richiesta;
- b) elaborato tecnico, in cinque copie, formato UNI A4, di cui uno in bollo, a firma del richiedente e di un tecnico iscritto all'Albo Professionale. Tale elaborato deve contenere:

- b.1- stralcio mappale scala 1:2000 o 1:1000, con indicazione della zona che si intende occupare;
 - b.2- disegno planimetrico in scala almeno 1:200 dell'area richiesta in concessione, dal quale si possa rilevare con precisione la sua forma e dimensione, la sua posizione rispetto a dei punti di riferimento e contenere una illustrazione dettagliata degli eventuali manufatti insistenti o previsti sull'area richiesta, unitamente allo schema degli eventuali impianti sotterranei di sottoservizi;
 - b.3- sezioni ed eventuali prospetti;
 - b.4- per i pontili si deve produrre una relazione di calcolo nonché particolari costruttivi a firma di un tecnico abilitato;
- c) documentazione fotografica del sito ;
 - d) attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;
 - e) per le opere, ulteriore documentazione attestante la loro conformità urbanistica ed edilizia;
 - f) per le opere, documentazione prevista dalla legislazione vigente per la verifica della loro compatibilità sotto il profilo ambientale, paesaggistico e idrogeologico.

ART. 19

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale controlla la validità della domanda sia dal punto di vista formale, sia relativamente alla documentazione allegata .

Esso provvede alla richiesta del parere di eventuali altre Amministrazioni e/o Enti, promuovendo una conferenza di servizi.

Trattandosi di demanio lacuale compreso nelle zone portuali, zone che permettono alla Regione il perseguimento della finalità pubblica in materia di navigazione interna, si ritiene opportuno – nei procedimenti relativi al rilascio di concessione di aree a terra e a lago non dettagliatamente pianificata dagli appositi strumenti – di prevedere l'acquisizione di parere dell'Ispettorato di Porto di Verona-Settore Navigazione Interna, relativamente alla compatibilità delle concessioni rispetto alle esigenze e finalità sia generale sia specifica della navigazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale dispone sopralluogo per accertare la corrispondenza a quanto risulta dagli elaborati, anche al fine di quantificare la superficie di occupazione.

La motivazione dell'eventuale diniego al rilascio della concessione viene portata a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, concedendo dieci giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare le controdeduzioni.

ART. 20

CONCORSO DI PIU' DOMANDE DI CONCESSIONE PER LA MEDESIMA AREA

Esperito positivamente l'iter amministrativo di cui al precedente articolo, ove non ostino motivi di interesse pubblico e gli atti e documenti siano regolari, il Comune provvede alla pubblicazione della domanda per un periodo non inferiore ai quindici giorni all' Albo Comunale; entro i successivi quindici giorni possono essere presentate al Comune domande concorrenti ovvero osservazioni.

Nel caso di due o più domande concorrenti per la medesima area, la concessione è rilasciata previa procedura concorsuale con offerte in aumento così come previsto dal R.D. 726/1895, art.10, sulla base del canone unitario stabilito dall'amministrazione.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali a terra e a lago per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che comportino attrezzature non fisse e completamente amovibili.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui al precedente punto, si procede a licitazione privata.

ART. 21

RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SPESE A CURA DEL CONCESSIONARIO

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione, fa sottoscrivere l'atto di concessione in doppio originale.

L'atto viene repertoriato, reso legale e conservato agli atti.

Una copia conforme all'originale viene trasmessa al concessionario.

Tutte le spese fiscali e quelle relative all'eventuale registrazione sono a totale carico del concessionario.

Nel caso di pontili e/o strutture similari la sottoscrizione della concessione rimane comunque subordinata alla presentazione del titolo abilitativo edilizio, al collaudo strutturale e al certificato di agibilità se necessario.

ART. 22 ATTO DI CONCESSIONE

Gli elementi essenziali dell'atto di concessione sono i seguenti:

- dati di identificazione del concessionario o dei concessionari;
- dati di identificazione dell' area concessa e del relativo uso;
- data della decorrenza della concessione;
- durata temporale della concessione che è di anni sei
- importo del canone annuo di concessione e della cauzione, pari a quello del canone annuale.

Alla concessione è allegato l'elaborato planimetrico presentato all'atto della domanda.

L'atto di concessione è firmato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale e dal richiedente.

ART. 23 CANONE DI CONCESSIONE PER LE AREE A TERRA

L'importo del canone relativo a concessione di aree a terra, da fissarsi per unità di superficie, è calcolato con i coefficienti fissati dai Comuni nei Regolamenti adottati in applicazione del Provvedimento del Consiglio Regionale nr.794/88 art.5.

Al fine di equilibrare i canoni delle concessioni di aree a terra in zona portuale, aree a terra limitrofe e circostanti per le quali l'importo del canone è conteggiato in base ai parametri comunali per l'occupazione di suolo pubblico ovvero per interpolazione nelle zone extraportuali come da legge regionale di delega n. 33/02 , i Comuni applicano un coefficiente moltiplicatore di aggiustamento (da 0,5 a 4) da applicarsi a discrezione dell'amministrazione comunale, ai canoni delle concessioni delle aree a terra in zona portuale, al fine di tener conto di eventuali disomogeneità nel calcolo del canone con aree contigue di analogo pregio.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale nelle forme previste dall'Amministrazione concedente.

ART.24 CANONE DI CONCESSIONE PER LE AREE A LAGO

Per tutta la durata della concessione il titolare effettua versamenti annuali ed anticipati dei canoni.

L'importo del canone relativo a concessione di superficie acquea è determinato secondo le modalità della L.R.55/87, art.2 - €/mq per mq assentiti - e viene aggiornato ogni due anni dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT.

ART. 25 VARIAZIONI SOSTANZIALI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

A. USO DEL BENE

Durante la validità della concessione non è possibile mutare, senza la necessaria autorizzazione, la destinazione d'uso del bene demaniale concesso, pena la decadenza della concessione stessa.

B. SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

Il subingresso nella concessione per la durata residuale della stessa e le variazioni nella società concessionaria sono regolamentati rispettivamente dall'art. 46 del Codice della Navigazione.

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza autorizzazione preventiva dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza.

Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

ART. 26**RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE****A. RINUNCIA**

La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta, con successiva presa d'atto da parte dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

Qualora tale volontà venisse manifestata da uno solo dei contitolari della concessione, il rapporto di concessione continua con il superstite, previa richiesta contestuale all'atto della rinuncia.

La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa, con obbligo di sgomberare l'area demaniale.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la rimessa in pristino stato dei luoghi alla scadenza del predetto periodo.

Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione abusiva delle aree a terra e a lago accertato d'ufficio, viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.

Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso dell'area demaniale.

L'Amministrazione comunale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese d'istruttoria previste nel caso di rinuncia.

B. REVOCA DELLA CONCESSIONE

A norma dell'art 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale revoca le concessioni.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale provvede alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso dell'area demaniale e, accertato l'adempimento del concessionario agli obblighi contrattuali e all'eventuale risarcimento danni, dispone la restituzione senza interessi del deposito cauzionale.

Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la rimessa in pristino stato dei luoghi entro un termine fissato.

Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

C. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione l'Ufficio Demanio Lacuale Locale dichiara la decadenza del concessionario per:

- a) mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) uso non continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o cattivo uso;
- c) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

- d) omesso pagamento del canone annuo;
- e) abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'Amministrazione può accordare una proroga al concessionario. L'inizio della procedura di decadenza viene comunicato all'interessato il quale, entro il termine di venti giorni, dalla comunicazione, può presentare le sue controdeduzioni.

Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso dell'area demaniale in concessione e la cauzione è trattenuta a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Il decreto di decadenza è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la rimessa in pristino stato dei luoghi entro un termine fissato.

Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

D. TRATTAMENTO DELLA CAUZIONE E RECUPERO COATTIVO

A seguito del venir meno della concessione, accertato che il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, nonché al risarcimento di eventuali danni, sono attivate le procedure per la restituzione della cauzione versata.

La cauzione viene restituita senza interessi.

In caso di decadenza la cauzione viene trattenuta dall'Amministrazione comunale a titolo di risarcimento dei danni dovuti al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Per la parte eccedente il deposito cauzionale si dà luogo al recupero coattivo delle somme dovute.

TITOLO III SPAZI ACQUEI PER LE BOE D'ORMEGGIO

ART. 27

SPAZI ACQUEI PER LE BOE D'ORMEGGIO IN ZONA PORTUALE

Gli spazi acquei per la collocazione - a cura e spese del richiedente - di boe d'ormeggio e relativi gavitelli e corpi morti vengono assegnati dall'Ufficio Demanio Lacuale Locale sulla base di graduatorie formate a seguito di partecipazione a bando di concorso, considerando i titoli di priorità di cui all'art. 10.

La durata della concessione degli spazi acquei per le boe è di sei anni.

L'individuazione dello spazio acqueo destinato al posizionamento delle boe di cui al presente articolo avviene a cura dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

La destinazione d'uso delle boe è prevista per l'ormeggio con funzioni individuate dall'art. 3 delle presenti Linee Guida.

Relativamente alle spese istruttorie per i diversi procedimenti, si applicano le tariffe di cui alla D.G.R. 4221/2006.

Se non diversamente disciplinato nella presente sezione, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni previste per gli spazi acquei destinati all'ormeggio fisso in porto.

Nella graduatoria è omessa l'attribuzione del modulo, mantenendo invece inalterata la procedura per la sua formazione.

La quantificazione del canone dovuto per la concessione è determinato secondo i medesimi criteri utilizzati per gli ormeggi fissi nei porti, diminuita del 50% in virtù di quanto disposto dall'art. 3, lettera d) della L.R. Veneto n.55/1987.

L'assegnazione delle boe è effettuata tenendo in considerazione il solo ordine della graduatoria definitiva.

Al fine di evitare danni alle barche, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale può disporre spostamenti di boe, di barche nonché di attrezzature impiegate nei lavori portuali che eccedono in lunghezza il raggio del predetto spazio acqueo circolare.

Qualora il richiedente, nel periodo di efficacia della graduatoria, sostituisce la barca, è sufficiente darne comunicazione tempestiva all' Ufficio Demanio Lacuale Locale per poter mantenere la medesima posizione in graduatoria.

Qualora venga comunicata la variazione del titolo di appartenenza ad una specifica categoria il richiedente viene retrocesso in graduatoria all'ultimo posto della categoria di reale appartenenza.

In ogni caso di retrocessione in graduatoria all'interessato è data la possibilità di presentare controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non è ammesso il passaggio in graduatoria da una categoria ad altra più vantaggiosa a seguito di eventuali cambiamenti intervenuti e maturati dopo l'approvazione della graduatoria stessa.

Le eventuali variazioni della graduatoria apportate d'ufficio per i precedenti casi sono pubblicate all'Albo del comune interessato.

La variazione dei requisiti determinanti il titolo di appartenenza ad una specifica categoria, comporta per il concessionario la decadenza dalla concessione.

Nell'atto di concessione è indicata l'esatta ubicazione dello spazio acqueo concesso.

In caso di sostituzione della barca, la concessione è confermata, purché il titolare ne faccia formale richiesta e previa acquisizione da parte dell'Ufficio della documentazione relativa alla nuova barca.

Gli Enti ed Organi che svolgono rilevanti funzioni di interesse pubblico sul lago di Garda (ad esempio la Croce Rossa Italiana, Squadra Nautica dei Carabinieri e della Questura, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Provincia, Genio Civile) potranno chiedere l'assegnazione degli spazi acquei-boe disponibili per l'ancoraggio di imbarcazioni di servizio che avverrà in deroga al bando di concorso; la concessione non ha scadenza, fatta salva la disdetta del concessionario.